Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale Registrato il 17/03/2021 Prof.300/A/2488/21/115/28

ARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Emergenza COVID-19.

Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento e del Consiglio del 16 febbraio 2021, "recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati pertodi di cui al regolamento (UE) 2020/698".

Disposizioni del Regolamento 2021/267 che i paesi membri dell'unione europea hanno deciso di non applicare.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO **LORO SEDI** 

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE **PROVINCE AUTONOME** 

TRENTO-BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

**AOSTA** 

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il

Personale

**ROMA** 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

**ROMA** 

AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

**ROMA** 

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

**ROMA** AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA **PUBBLICA SICUREZZA** 

**ROMA** 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Nel far seguito alla circolare n. 300/A/2132/21/115/28 del 9 marzo 2021, con la quale, nel dare conto della pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/267, è stato fornito un indirizzo operativo per garantirne la corretta ed uniforme applicazione, si comunica che sulle Gazzette ufficiali dell'Unione europea C76 f del 5 marzo 2021 e C 78 I del 8 marzo 2021, sono state pubblicate le comunicazioni, da parte di diversi paesi membri<sup>1</sup>, per informare la Commissione europea di aver deciso di non applicare alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1267, come previsto dalle norme dello stesso Regolamento.

Le decisioni assunte dai paesi dell'Unione suindicati, producono i propri effetti nei confronti dei veicoli immatricolati e sui documenti per la circolazione rilasciati in quei paesi, ed hanno efficacia per la circolazione sull'intero territorio dell'Unione europea, mentre, resta valida l'efficacia delle proroghe per i veicoli e documenti afferenti a paesi che non hanno comunicato nulla.

Per comodità di lettura è stato realizzato uno schema, allegato alla presente (ALL. 1), nel quale vengono indicate, per ogni singolo Paese, quali sono le proroghe per le quali è stata chiesta la disapplicazione del Regolamento 2021/267.

Tale scheda non va a sostituire la scheda allegata alla citata circolare del 9 marzo 20212 che, invece, risulta ancora utile per verificare l'eventuale disapplicazione delle deroghe fissate dal Regolamento 2020/698. Infatti le disposizioni di quest'ultimo Regolamento, con particolare riferimento all'art. 2 relativo alle CQC, all'art. 3 relativo alle patenti di guida e all'art. 5 relativo alla revisione dei veicoli, che hanno previsto proroghe di validità di sette mesi per le scadenze ricomprese nel periodo tra il 1º febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, trovano possibile applicazione sino al 31 marzo 2021.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

> IL DIRETTO KE CENTRALE

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le comunicazioni riguardano in totale 24 paesi dei 27 attuali membri. Infatti, solo 3 paesi (Italia, Malta e Repubblica Ceca) non hanno comunicato nulla. Pertanto, i veicoli immatricolati e i documenti rilasciati in questi tre paesi potranno fruire di tutte le proroghe di cui al Regolamento 2021/267 per la circolazione sull'intero territorio dell'UE.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chiamata ALL. 2.

STATO MEMBRO UE		Austria	Belgio	Bulgaria	Cipro	Croszia	Danimarca	Estonia
Art. 2 paragr. 1	(Termine per partecipazione attività formativa periodica tilolari CQC)							x
Art. 2 paragr. 2	(Termine per completamento attività formativa periodica titolari CQC)				x			x
Art. 2 paragr. 3	(Validità marcatura codice arminizzato "95")					•		х
Art. 2 paragr. 4	(validità marcatura codice arminizzato "95" già prorogata dal Reg. 2020/698)				x			х
Art. 2 paragr. 5	(Validità CQC)							X
Art. 2 paragr, 6	(Validità CQC già prorogata dal Reg. 2020/698)				x			х
Art. 3 paragr. 1	(Validità patente di guida) (Validità patente già				x	x		х
Art. 3 paragr. 2	prorogata dal Reg. 2020/698)				x			x
Art. 4 paragr. 1	(Ispezione periodica del tachigrafo)	X		x	x		x	x
Art. 4 paragr. 2	(Rinnovo carta del conducente)	x		x	x			X
Art. 4 paragr. 3	(Sostituzione carta del conducente)	X		x	х			x
Art. 5 paragr. I	(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)	X	x	x	X	x	х	x
Art. 5 paragr. 2	(Validità certificato di revisione)	х	х	x	x	х	x	x
Art. 7 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)			x	x			x
Art. 7 paragr. 2	(Validità attestato del conducente)			x	х			x
Art. 8 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)			х	x			x

## REGOLAMENTO (UE) 2021/267 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE

STATO	MEMBRO UE	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Irlanda	Italia	Lettonia
Art. 2 paragr. 1	(Termine per partecipazione attività formativa periodica titolari CQC)							x
Art. 2 paragr. 2	(Termine per completamento attività formativa periodica titolari CQC)							x
Art. 2 paragr. 3	(Validità marcatura codice arminizzato "95")							x
Art. 2 paragr. 4	(validità marcatura codice arminizzato "95" già prorogata dal Reg. 2020/698)							x
Art. 2 paragr. 5	(Validità CQC)							X
Art. 2 paragr. 6	(Validità CQC già prorogata dal Reg. 2020/698)							x
Art. 3 paragr. 1	(Validità patente di guida)	х					<u> </u>	x
Art. 3 paragr. 2	(Validità patente già prorogata dal Reg. 2020/698)	x						X
Art. 4 paragr. 1	(Ispezione periodica del tachigrafo)	Х			X	×		X
Art. 4 paragr. 2	(Rinnovo carta del conducente)	х				X		X
Art. 4 paragr. 3	(Sostituzione carta del conducente)	x				X		×
Art. 5 paragr. 1	(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)	x	x	X	x	x		X
Art. 5 paragr. 2	(Validità certificato di revisione)		X	х	х	x		X
Art 7 names 1	(Validītā licenza comunitaria trasporto merci su strada)					x		x
Art. 7 paragr. 1  Art. 7 paragr. 2	(Validità attestato del conducente)					х		х
	(Validità licenza comunitaria trasporto					x		x
Art. 8 paragr. 1	passeggeri)	<u> </u>						

## REGOLAMENTO (UE) 2021/267 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE

STATO MEMBRO UE		Lituania	Lussembur go	Maita	Paesi Bassi	Polonia	Portogalio	Repubblic a Ceca
Art. 2 paragr. 1	(Termine per partecipazione attività formativa periodica titolari CQC)	х						
Art. 2 paragr. 2	(Termine per completamento attività formativa periodica sitolari CQC)	x						
Art. 2 paragr. 3	(Validità marcatura codice arminizzato "95")	x						
Art. 2 paragr. 4	(validità marcatura codice arminizzato "95" già prorogata dal Reg. 2020/698)	x						
Art. 2 paragr. 5	(Validità CQC)	X					<del></del>	
Art. 2 paragr. 6	(Validità CQC già prorogata dal Reg. 2020/698)	x						
Art. 3 peragr. 1	(Validītà patente di guida)	x	X					
Art. 3 paragr. 2	(Validītà patente già prorogata dal Reg. 2020/698)	x	x					
Art. 4 paragr. 1	(Ispezione periodica del tachigrafo)	x	x		x	X		
Art. 4 paragr. 2	(Rinnovo curta del conducente)	X	x		x		X	
Art, 4 paragr. 3	(Sostituzione carta del conducente)	x	x		x		x	
Art. 5 paragr. 1	(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)	x	x		х	х	x	:
Art. 5 paragr. 2	(Validità certificato di revisione)	x	x		x	x	x	
Art. 7 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)	x	x		x			
Art. 7 paragr. 2	(Validità attestato del conducente)	X	x		x			
Art, 8 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)	x	x		x			

## REGOLAMENTO (UE) 2021/267 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE

STATO MEMBRO UE		Romania	Siovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Ungheria
Art. 2 paragr. 1	(Termine per partecipazione attività formativa periodica titolari CQC)						
Art. 2 paragr. 2	(Termine per completamento attività formativa periodica titolari CQC)						
Art. 2 paragr. 3	(Validità murcutura codice arminizzato "95")						
Art. 2 paragr, 4	(validità marcatura codice arminizzato "95" già prorogata dal Reg. 2020/698)						
Art. 2 paragr. 5	(Validità CQC)						
Art. 2 paragr. 6	(Validità CQC già prorogata dal Reg. 2020/698)						
Art. 3 paragr. 1	(Validītà patente di guida)			x	x		
Art. 3 paragr. 2	(Validità patente già prorogata dal Reg. 2020/698)			x	x		
Art. 4 paragr. 1	(Ispezione periodica del tachigrafo)	x		x	х	x	
Art. 4 paragr. 2	(Rinnovo carta del conducente)	X		x	x	x	
Art. 4 paragr. 3	(Sostituzione carta del conducente)	х		x	X	Х	
Art. 5 paragr. 1	(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)	х	x	x	x	x	x
Art. 5 paragr. 2	(Validità certificato di revisione)	X	х	x	x	x	x
Art. 7 paragr. 1	. (Validità licenzu comunitaria trasporto merci su strada)	x		x	х		
Art. 7 paragr. 2	(Validilà attestato del conducente)	x	x	x	x		
Art. 8 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)	x		х	x		